Spedizione in abbonamento postale **Anno 98° — Numero 30**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 2 febbraio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1956, n. **1578.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, modificato con i regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743; 26 marzo 1942, n. 328; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398 e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1027; 11 aprile 1951, n. 565; 23 gennaio 1952, n. 365; 26 ottobre 1952, n. 4542; 10 febbraio 1953, n. 550; 30 luglio 1953, n. 716; 6 ottobre 1953, n. 1097; 29 maggio 1954, n. 752; 24 settembre 1954, n. 1206; 16 febbraio 1955, n. 137; 15 luglio 1955, n. 759; 8 agosto 1955, n. 911; 21 settembre 1955, n. 955; 20 giugno 1956, n. 728 e 5 settembre 1956, n. 1209;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 87 è abrogato e sostituito dal seguente:

« Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in pediatria con sede presso la clinica pediatrica di questa Università e con il numero di diciotto iscritti fra i tre anni di corso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 85. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. **1579.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia Regina Pacis, in Caltanissetta.

N. 1579. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltanissetta in data 11 febbraio 1956, integrato con postilla senza data, relativo alla erezione della parrocchia Regina Pacis, in Caltanissetta.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 74. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1956, n. **1580.**

Autorizzazione all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) ad accettare la donazione di alcuni beni situati nel comune di Azzano Decimo (Udine).

N. 1580. Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1956, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) viene autorizzato ad accettare la donazione di alcuni beni situati nel comune di Azzano Decimo (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 59. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1956, n. **1581.**

Autorizzazione all'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta (O.N.A.I.R.) ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno sito in frazione Fusine Valromana del comune di Tarvisio (Udine).

N. 1581. Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1956, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia Redenta (O.N.A.I.R.) viene autorizzata ad accettare una donazione consistente in un appezzamento di terreno sito in frazione Fusine Valromana del comune di Tarvisio (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 56. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1956.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della « M.O.C. 1209 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Considerato lo stato di vetustà della « M.O.C. 1209 » e tenuto conto che non è conveniente, per motivi d'ordine tecnico-economico, provvedere alla messa in efficienza della stessa;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

La « M.O.C. 1209 » è radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° novembre 1956.

Il Ministro per la difesa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1956

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1957
Registro n. 2 Marina, foglio n. 220

(561)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1956.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato del dragamine « Mango ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il dragamine « Mango » viene iscritto, a decorrere dal 5 dicembre 1956, nel quadro del naviglio militare dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1956

GRONCHI

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1957
Registro n. 3 Marina, foglio n. 48

(562)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1956.

Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 7 novembre 1956;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale la importazione temporanea è consentita	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. Etere solforico	Per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa, da riesportare anche se contenuta in munizioni.	kg. 100	6 mesi
2. Tessuti gommati	Per la fabbricazione di guarnizioni per carde (scardassi).	kg. 50	6 mesi

Art. 2.

Sono ripristinate, per la durata di sei mesi, le sottoelencate concessioni di importazione temporanea, istituite col decreto Ministeriale 10 febbraio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 2 maggio 1956, e venute a scadere il 2 novembre 1956:

Qualità della merce	Scopo per il quale la importazione temporanea è ammessa	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. Acquaviti di vino	Per la preparazione di vini marsala prodotti nella zona limitata dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069.	hl. 1	1 anno
2. Rhum	Per l'aromatizzazione dei vini marsala speciali previsti dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069.	hl. 1	1 anno
3. Tessuti a maglia jersey di lana	Per la confezione di guanti.	kg. 100	1 anno

Art. 3.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di importazione temporanea, istituite o già prorogate con i controsegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acetone e basi piridiche, per la fabbricazione di sulfamidici (estensione di concessione prevista dalla legge 11 marzo 1953, n. 207) (con validità fino al 15 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 30 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956) e decreto Ministeriale 7 agosto 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 26 settembre 1956)	16 dicembre 1956	15 giugno 1957
2. Additivi chimici, per essere miscelati a carburanti di produzione nazionale (con validità fino al 18 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 30 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	19 dicembre 1956	18 giugno 1957
3. Additivi, da miscelare agli olii lubrificanti di produzione nazionale (con validità fino al 9 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 30 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	10 dicembre 1956	9 giugno 1957
4. Argento puro in barre, verghe, pani, polveri e rottami, per essere lavorato (con validità fino al 16 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 30 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	17 dicembre 1956	16 giugno 1957
5. Autoveicoli completi, per la sostituzione della carrozzeria (con validità fino all'8 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 5 marzo 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139 dell'8 giugno 1956)	9 dicembre 1956	8 giugno 1957
6. Billette e blumi di acciaio speciale, per la fabbricazione di tubi senza la saldatura (con validità fino al 16 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 30 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	17 dicembre 1956	16 giugno 1957
7. Canne d'India, greggie, per la fabbricazione di battipanni (con validità fino 16 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 30 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	17 dicembre 1956	16 giugno 1957
8. Cartine, per applicarvi bottoni destinati alla esportazione (con validità fino al 23 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 30 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	24 dicembre 1956	23 giugno 1957
9. Citrato di calcio biologico (nel limite del contingente di tonn. 1000), per la produzione di acido citrico (con validità fino al 31 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 11 giugno 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 171 dell'11 luglio 1956)	1° gennaio 1957	30 giugno 1957
10. Corallo greggio, per essere lavorato (con validità fino al 16 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 30 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	17 dicembre 1956	16 giugno 1957
11. Etere viniletilico e acetilacetone, per la fabbricazione di sulfamidici (con validità fino al 15 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 30 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	16 dicembre 1956	15 giugno 1957
12. Fili, lastre, nastri, di materia metallica, negli spessori o diametri da m/m 0,35 a m/m 3, dorati o laminati a titolo 25 per mille, da impiegarsi nella fabbricazione di occhiali e montature di occhiali da esportare (con validità fino al 18 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 10 marzo 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 18 giugno 1956)	19 dicembre 1956	18 giugno 1957
13. Fili di rame, di bronzo e di ottone, greggi, lucidi, per la fabbricazione di tele e reti metalliche (con validità fino al 31 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 11 giugno 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 171 dell'11 luglio 1956)	1° gennaio 1957	30 giugno 1957
14. Ghisa in rottami, per la costruzione di autoveicoli, macchine ed apparecchi (con validità fino al 16 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 30 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	17 dicembre 1956	16 giugno 1957
15. Heptacloro, per la fabbricazione di insetticidi, domestici ed agricoli, liquidi ed in polvere (con validità fino all'8 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 5 marzo 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139 dell'8 giugno 1956)	9 dicembre 1956	8 giugno 1957
16. Ilmenite (minerale di titanio), per la fabbricazione del bianco di titanio (con validità fino al 16 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 30 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	17 dicembre 1956	16 giugno 1957

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
17. Lastre acriliche « perspex », per la fabbricazione di ripari di aria da montare su autovetture destinate alla esportazione (con validità fino al 16 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 30 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	17 dicembre 1956	16 giugno 1957
18. Lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili), per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 31 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 11 giugno 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 171 dell'11 luglio 1956)	1° gennaio 1957	30 giugno 1957
19. Legname, per la costruzione di case prefabbricate (con validità fino al 31 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 11 giugno 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 171 dell'11 luglio 1956)	1° gennaio 1957	30 giugno 1957
20. Malathion, per la fabbricazione di insetticidi, domestici ed agricoli, liquidi ed in polvere (con validità fino all'8 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 5 marzo 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 139 dell'8 giugno 1956)	9 dicembre 1956	8 giugno 1957
21. Malto, per la fabbricazione della birra (con validità fino al 31 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 11 giugno 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 171 dell'11 luglio 1956)	1° gennaio 1957	30 giugno 1957
22. Materiale per guarnizioni, denominato « Klingerite », da impiegare per la guarnizione delle teste dei cilindri dei motori montati su veicoli di esportazione (con validità fino al 16 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 30 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	17 dicembre 1956	16 giugno 1957
23. Massa di cacao (cacao macinato « liquor »), per la estrazione del burro di cacao, della polvere e delle bucce (con validità fino al 18 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 10 marzo 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 18 giugno 1956)	19 dicembre 1956	18 giugno 1957
24. Olio minerale greggio, per essere lavorato e reso adatto alla fabbricazione di cavi elettrici (con validità fino al 31 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 11 giugno 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 171 dell'11 luglio 1956)	1° gennaio 1957	30 giugno 1957
25. Ossa greggie, per la fabbricazione di bottoni ed altri oggetti (con validità fino al 16 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 30 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	17 dicembre 1956	16 giugno 1957
26. Ossa greggie, per la fabbricazione della colla forte e dell'osseina (con validità fino al 16 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 30 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	17 dicembre 1956	16 giugno 1957
27. Pelli di ogni specie, grezze o conciate e tinte, per la fabbricazione di guanti (con validità fino al 31 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 11 giugno 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 171 dell'11 luglio 1956)	1° gennaio 1957	30 giugno 1957
28. Pelli non buone da pellicceria, greggie, e pelli conciate senza pelo, per la fabbricazione di borsette, di marocchini per cappelli e di articoli da pelletteria, comprese le calzature (con validità fino al 31 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 11 giugno 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 171 dell'11 luglio 1956)	1° gennaio 1957	30 giugno 1957
29. Pigmenti fluorescenti « Day Glo », per la produzione di vernici fluorescenti (con validità fino al 16 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 30 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	17 dicembre 1956	16 giugno 1957
30. Piombo in pani e in rottami, per la fabbricazione di pallini da caccia e di accumulatori (con validità fino al 31 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 30 giugno 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 2 ottobre 1956)	1° gennaio 1957	30 giugno 1957
31. Recipienti nuovi, di qualsiasi materia e tipo, interni ed esterni, per essere riempiti di prodotti da esportare (con validità fino al 31 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 11 giugno 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 171 dell'11 luglio 1956)	1° gennaio 1957	30 giugno 1957

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che provede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
32. Tartaruga greggia, per la fabbricazione di oggetti diversi (con validità fino al 16 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 30 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	17 dicembre 1956	16 giugno 1957
33. Terra d'ombra di Cipro (terra colorante greggia), per essere polverizzata (con validità fino al 16 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 30 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	17 dicembre 1956	16 giugno 1957
34. Tessuti di lana o di peli fini, puri e assimilati, o misti di lana e peli fini, o con altre materie tessili, pesanti in greggio fino a gr. 160 per metro quadrato, per essere tinti, stampati e/o confezionati in sciarpe e/o in fazzoletti, frangiati e/o orlati, per conto di committenti esteri (con validità fino al 18 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 30 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	19 dicembre 1956	18 giugno 1957
35. Whisky in fusti, ad alta gradazione, per essere tagliato, portato alla gradazione di consumo e imbottigliato (con validità fino al 9 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 30 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956)	10 dicembre 1956	9 giugno 1957
36. Tessuti di lana (feltri), per la produzione di palle da tennis (con validità fino al 31 dicembre 1956)	Decreto Ministeriale 11 giugno 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 171 dell'11 luglio 1956)	1° gennaio 1957	30 giugno 1957

Art. 4.

E' estesa, per altri sei mesi, decorrenti dal 19 dicembre 1956, e cioè alla scadenza dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del decreto Ministeriale 30 aprile 1956 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956), ai tubi di ferro o di acciaio, di sezione circolare od ovale, la concessione di temporanea importazione del ferro in lamiere, spranghe e verghe, per la costruzione di ponti e tettoie, cavalletti e pali di sostegno, ecc., istituita col decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 5.

Per altri sei mesi, decorrenti dal 18 dicembre 1956, la seta tratta greggia, bianca o gialla, e la seta toussah, ammesse alla importazione temporanea, a termini dell'agevolazione prevista dalla legge 11 marzo 1953, n. 206, per le lavorazioni ivi stabilite, potranno essere anche sottoposte a tintura e comunque confezionate (proroga agevolazione di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale 30 aprile 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956).

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1956
Registro n. 28 *Finanze, foglio n.* 83. — BENNATI

(642)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1957.

Nomina di un sindaco effettivo dell'Istituto Regionale per il Finanziamento delle Industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), per il triennio 1957-1959.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto lo statuto dell'Istituto Regionale per il Finanziamento delle Industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), Ente di diritto pubblico, con personalità giuridica propria e sede in Palermo, approvato con decreto Ministeriale 10 febbraio 1954;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il proprio decreto 6 ottobre 1954, relativo alla nomina di un sindaco effettivo dell'Istituto Regionale per il Finanziamento delle Industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) per il triennio 1954-1956;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un sindaco effettivo del predetto Istituto per il triennio 1957-59;

Decreta:

Il dott. Salvatore Mercadante è nominato sindaco effettivo dell'Istituto Regionale per il Finanziamento delle Industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), Ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria e sede in Palermo, per il triennio 1° gennaio 1957-31 dicembre 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1957

Il Ministro: CORTESE

(681)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Latina;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Latina n. 33854, in data 14 novembre 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del geom. Campagnucci Floriano, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Unione degli industriali), con il sig. Gnessi Luigi della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il geom. Campagnucci Floriano è sostituito con il sig. Gnessi Luigi, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(582)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Rieti;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Rieti n. 17628, in data 16 ottobre 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Genovesi Sigismondo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Confederazione generale italiana del lavoro), con il sig. Michelangeli Riccardo della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Genovesi Sigismondo è sostituito con il signor Michelangeli Riccardo, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(579)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1957.

Emissione di buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, con scadenza 1° aprile 1966.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 18 della legge 19 luglio 1956, n. 750, concernente la facoltà del Ministro per il tesoro di emettere buoni del Tesoro poliennali per le esigenze di gestione del bilancio 1956-57, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941;

D'intesa col Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro novennali a premi, con scadenza 1° aprile 1966, fino alla concorrenza dell'importo, in valore nominale, di lire cento miliardi.

Ai detti buoni, che fruttano l'interesse annuo del 5 % pagabile in due semestralità posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno, si applicano le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Art. 2.

I buoni del Tesoro novennali 5 %-1966 concorrono, per ciascuna serie di dieci miliardi di lire, ai seguenti premi, da sorteggiare il 15 febbraio di ogni anno di durata dei buoni medesimi e pagabili dal 1° aprile successivo:

al primo numero estratto: lire dieci milioni;

ai quattro successivi numeri estratti, per ciascuno: lire cinque milioni;

ai venti successivi numeri estratti, per ciascuno: lire un milione.

In totale numero venticinque premi per complessive lire cinquanta milioni ad anno per ogni serie.

Art. 3.

Il prezzo di emissione dei buoni è stabilito, per ogni cento lire di capitale nominale, in lire novantasei, da cui andrà dedotto il rateo di interessi in ragione del 5 % annuo sul capitale nominale sottoscritto, dal giorno dell'operazione al 31 marzo 1957.

All'atto della sottoscrizione è anticipato il pagamento della prima cedola di scadenza 1° ottobre 1957 dei buoni sottoscritti.

Art. 4.

In pagamento dei buoni sottoscritti sono accettate, oltre al contante, le cedole di scadenza 1° aprile e 1° luglio 1957, valutate al loro valore nominale, dei seguenti titoli di Debito pubblico: Prestito nazionale rendita 5 %-1935, Prestito redimibile 3,50 %-1934, Prestiti della ricostruzione 3,50 % e 5 %, Prestito per la riforma fondiaria redimibile 5 %, Prestito nazionale redimibile 5 %-Trieste e buoni del Tesoro novennali 5 % a premi 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 e 1965.

Art. 5.

Le sottoscrizioni ai buoni del Tesoro novennali 5 %-1966 avranno inizio il giorno 11 febbraio 1957 e termineranno il 23 marzo 1957, salvo facoltà del Mini-

stro per il tesoro di anticiparne la data di chiusura ovvero di ridurne l'importo, in via di riparto, quando esse raggiungano o superino i cento miliardi indicati al precedente art. 1.

Art. 6.

Il collocamento dei buoni sarà affidato ad un Consorzio promosso e presieduto dalla Banca d'Italia.

La costituzione ed il funzionamento del Consorzio medesimo saranno regolati da apposita convenzione, da stipulare con la Banca d'Italia.

Art. 7.

Sulla scheda di sottoscrizione, i consorziati dovranno indicare i quantitativi per taglio dei buoni novennali richiesti.

Art. 8.

Nei confronti di ciascuna sottoscrizione le sezioni di Tesoreria rilasceranno ai consorziati apposita ricevuta, da valere per il ritiro, presso la stessa Tesoreria, dei buoni novennali al portatore indicati per taglio sulla ricevuta medesima.

Art. 9.

Il versamento alla sezione di Tesoreria provinciale del contante e delle cedole ricevuti in sottoscrizione sarà eseguito dai consorziati entro cinque giorni dalla data delle operazioni.

Art. 10.

I buoni del Tesoro novennali 5 %-1966, hanno il taglio unitario di lire cinquemila e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli da lire 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000.000 e da titoli nominativi, che potranno comprendere uno o più buoni unitari, anche di serie differenti, fino all'importo di dieci miliardi.

I buoni al portatore, per ciascuna serie di dieci miliardi di capitale nominale, verranno numerati progressivamente impegnando, per ciascun buono unitario, un numero, valevole anche ai fini del sorteggio dei premi.

I buoni nominativi avranno numerazione progressiva propria, qualunque sia l'importo, e recheranno l'indicazione delle serie e dei numeri di iscrizione dei buoni al portatore che rappresentano.

Con successivi decreti Ministeriali saranno stabiliti i segni caratteristici dei buoni al portatore e di quelli nominativi.

Art. 11.

La consegna dei buoni al portatore, nei tagli risultanti dalle ricevute di sottoscrizione, verrà effettuata al consorziato, dalla data che sarà resa nota mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, presso la sezione di Tesoreria che ebbe a rilasciare le ricevute, previo riscontro e ritiro delle stesse debitamente quietanzate.

Art. 12.

Sono consentite, per i buoni del Tesoro novennali 5 %-1966, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di Debito pubblico.

Le cedole dei buoni del Tesoro novennali 5 %-1966 al portatore, saranno accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

Art. 13.

Il sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro novennali 5 %-1966, sarà eseguito, in una sala aperta al pubblico presso la Direzione generale del debito pubblico, alle ore 10 del 15 febbraio di ciascun anno, a far tempo dal 1958, dalla Commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, con l'osservanza delle formalità previste dal decreto Ministeriale 22 gennaio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30, del 6 febbraio successivo.

Ove il giorno suindicato sia festivo, il sorteggio avrà luogo nel giorno successivo non festivo. Le operazioni preliminari di contazione, ricognizione ed imbussolamento delle schede saranno effettuate, alla stessa ora, il giorno non festivo che precede quello dei sorteggi.

Il pagamento dei premi verrà eseguito esclusivamente con ordinativi della Direzione generale del debito pubblico, in base a domanda in carta libera dell'interessato e deposito del titolo vincente.

Art. 14.

I buoni novennali 5 %-1966 al portatore saranno spediti in franchigia dall'Istituto Poligrafico dello Stato alle sezioni di Tesoreria provinciale ed eventualmente da queste alle filiali della Banca d'Italia fuori dei capoluoghi di provincia, nonchè da una ad altra filiale della Banca d'Italia, osservando all'uopo le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico.

La franchigia postale sarà applicata altresì per i trasferimenti delle cedole presentate in sottoscrizione.

Art. 15.

Le sezioni di Tesoreria provinciale renderanno conto alla Direzione generale del tesoro delle sottoscrizioni in contante e del pagamento degli interessi di conguaglio sulle sottoscrizioni.

Renderanno, altresì, conto alla Direzione generale del debito pubblico delle cedole versate in sottoscrizione, del pagamento anticipato della prima rata di interessi sui nuovi buoni e forniranno all'Amministrazione stessa gli elementi contabili riassuntivi della sottoscrizione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1957

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1957
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 1. — PETROCELLI

(688)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex Tagliata di Claviere », in comune di Claviere (Torino).

Con decreto interministeriale n. 103 del 9 agosto 1956, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'immobile denominato « ex Tagliata di Claviere », in comune di Claviere (Torino).

(665)

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex Forte Bernadia, in comune di Tarcento (Udine).

Con decreto interministeriale n. 96 del 28 giugno 1956, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex Forte Bernadia (mq. 93.650), in comune di Tarcento (Udine).

(666)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Operaia di Lavoro », con sede in Chianciano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 gennaio 1957, il sig. Guido Marzuoli è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Operaia di Lavoro », con sede in Chianciano, in sostituzione del dott. Sergio Colella, dimissionario.

(503)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Revisione di alcune categorie di autoveicoli per l'anno 1957

Sono sottoposti a revisione per l'anno 1957 le seguenti categorie di autoveicoli in circolazione:

a) autocarri;
b) rimorchi;
c) autoarticolati, autosnodati;
d) motocarri, motofurgoncini, autocarri a tre ruote;
e) autoveicoli ad uso speciale;
f) autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e di cose, con portata di sole cose, superiore a 5 quintali;
g) autovetture in servizio pubblico da piazza; autovetture in servizio pubblico di noleggio da rimessa;
h) autobus in servizio pubblico di linea; autobus in servizio pubblico di rimessa.

La categoria *f*) comprende principalmente gli autoveicoli derivati da autocarro, sono invece escluse dalla revisione le « giardinette » con portata di sole cose inferiore o al massimo eguale a cinque quintali.

Scopi della revisione: Poichè la revisione degli autoveicoli ha il precipuo scopo di tutelare la incolumità pubblica, è necessario che si proceda con grande oculatezza alla verifica del loro stato di efficienza per escludere dalla circolazione quelli che per vetustà o per eccessivo deperimento o per trascurata manutenzione non presentino le necessarie condizioni di sicurezza.

Accertamenti statistici: Sulla revisione si innesta una statistica intesa ad accertare la consistenza e l'efficienza, per il settore sottoposto a visita, del parco nazionale degli autoveicoli.

La statistica viene attuata col sistema già in atto, avvalendosi cioè dei modelli D. 16-*bis*. Si rammenta, nei riguardi degli autotreni e degli autoarticolati, che occorre venga indicata sul mod. D. 16-*bis*, relativo a ciascuno dei due veicoli costituenti il treno stradale, la targa di circolazione anche del veicolo accoppiato.

Diario delle revisioni: Tenuto anche presente il disposto del penultimo comma dell'art. 78 del Codice della strada, la revisione avrà inizio il 1° marzo 1957 e dovrà essere ultimata

a) entro e non oltre il 30 aprile 1957 per gli autocarri a tre ruote, i motocarri, i motofurgoncini;

b) entro e non oltre il 31 maggio 1957 per gli autocarri con portata fino a 5 quintali;

c) entro e non oltre il 30 giugno 1957 per gli autocarri con portata superiore a 5 quintali e fino a 15 quintali e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose;

d) entro e non oltre il 30 settembre 1957 per gli autocarri con portata superiore a 15 quintali, i rimorchi, gli autoarticolati, gli autosnodati, gli autoveicoli ad uso speciale;

e) entro e non oltre il 31 ottobre 1957 per le autovetture in servizio pubblico da piazza e le autovetture in servizio di noleggio da rimessa,

f) entro e non oltre il 30 novembre 1957 per gli autobus in servizio pubblico di linea, gli autobus in servizio di noleggio da rimessa e i rimorchi da autobus.

Per quanto superfluo, si precisa che la revisione deve essere eseguita anche se un autoveicolo viene presentato in anticipo rispetto al periodo assegnato alla categoria cui appartiene.

Ai sensi del punto primo, dell'art. 81 del Codice della strada, verrà dalle Prefetture disposto il ritiro delle licenze di circolazione degli autoveicoli che saranno sorpresi a circolare dopo scaduto il termine fissato senza che siano stati sottoposti a revisione o per i quali l'esito di questa sia stato sfavorevole (revisione negativa e revisione da ripetere).

Presentazione delle domande di revisione: Le domande di revisione debbono essere compilate esclusivamente sul mod. D-16.

Gli autoveicoli debbono essere presentati alla visita nella normale attrezzatura di marcia.

Risultato delle verifiche e prove: Al riguardo si rammenta che il timbro « Ripetere » deve essere apposto sulla licenza di circolazione allorchè il risultato delle visite di revisione non sia stato soddisfacente ed ove le anormalità ed i difetti riscontrati siano eliminabili mediante adeguata opera di riparazione. In tale caso, come è noto, l'utente dovrà presentare il veicolo ad una seconda visita di revisione. Salvo per i casi di rapida riparazione di lieve entità da controllarsi nello stesso turno di operazioni.

Nel piano di revisione. Premesso che la revisione di ciascun gruppo di autoveicoli deve essere utilizzata nel periodo stabilito nel diario sopracitato, si appalesa necessario disciplinare l'affluenza alle sedi a ciò destinate, al fine di evitare eccessivi affollamenti e di consentire l'ordinata e regolare effettuazione delle visite, degli accertamenti e delle prove. Gli Ispettorati compartimentali e le Sezioni dipendenti predisporranno quindi un piano organico delle revisioni, scaglionando gli autoveicoli in più raduni, alle diverse località scelte in modo tale, per ciascuna Provincia, che gli interessati debbono spostarsi il meno possibile dalla loro abituale residenza o della zona di impiego dei loro autoveicoli.

Ove le anormalità ed i difetti riscontrati non appaiano eliminabili o costituiscano pericolo per la circolazione, sarà da apporre sulla licenza il timbro « Negativo » e l'esito negativo della revisione dovrà essere subito segnalato alla prefettura competente, affinchè possa disporre il ritiro della licenza di circolazione ai sensi dell'art. 81, punto 1, del Codice della strada.

Obbligo della revisione: Non debbono essere sottoposti a revisione, per l'anno 1957, gli autoveicoli delle categorie indicate che siano stati sottoposti a visita e prova (collaudo) durante lo stesso anno. Non è necessario per tali autoveicoli apporre il timbro « Regolare » sulla licenza di circolazione.

La verifica dell'autoveicolo, quando venga richiesto il solo aggiornamento della licenza di circolazione non comportando tutte le visite e prove prescritte per la revisione, non esime il proprietario dal presentare l'autoveicolo stesso alla revisione anche se l'aggiornamento della licenza è stato eseguito nel 1957.

Si ricorda che può essere richiesto dagli interessati contemporaneamente l'aggiornamento della licenza di circolazione e la visita di revisione dell'autoveicolo. In tal caso unica è la domanda da presentare e unica l'operazione.

(630)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 19 novembre 1956, sono state determinate in via definitiva le indennità ed i relativi interessi dovuti per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino e all'Ente per la colonizzazione del Delta padano, in forza dei decreti Presidenziali per ciascuna indicati.

L'avviso di cui al primo comma della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 3 ottobre 1956.

Le *predette indennità ed interessi* verranno corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna Ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione				Decreto Ministeriale liquidazione indennità				Ammontare indennità arrotondato	Ammontare interessi arrotondato	*Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria*	TESORERIA
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale		In data 19-11-1956	Registrazione alla Corte dei conti						
						N.	Data	N.	Data	Reg. Agric. N.	Foglio	Lire	Lire		
	Ente per la valorizzazione del Fucino														
1	MASCIARELLI Giampaolo di Vincenzo	Avezzano	7.70.20	4045	28-12-52	18 s.o.2	23- 1-53	2237/141	19-12-56	28	267	890.000	115.000	Banca Naz. Lavoro Sede di Roma	Roma
2	MORELLI Luigi fu Giovanni	Celano	7.64.09	3966	27-12-52	17 s.o.3	22- 1-53	2236/140	19-12-56	28	266	2.865.000	380.000	Id. Id.	»
3	MORELLI Luigi fu Giovanni	Pescina	0.52.80	3967	27-12-52	17 s.o.3	22- 1-53	2235/139	19-12-56	28	265	50.000	5.000	Id. Id.	»
4	MORELLI Luigi fu Giovanni e SIPARI Ugo fu Francesco	Celano	1760.96.10	3968	27-12-52	17 s.o.3	22- 1-53	2234/138	19-12-56	28	264	14.115.000	1.850.000	Id. Id.	»
5	SIPARI Ugo fu Francesco	Celano	0.60.70	3993	27-12-52	17 s.o.3	22- 1-53	2238/142	19-12-56	28	263	10.000	—	Id. Id.	»
6	SIPARI Ugo fu Francesco	Cerchio	1.30.60	3994	27-12-52	17 .o.3	22- 1-53	2239/143	19-12-56	28	262	130.000	15.000	Id. Id.	»
	Ente Delta padano														
7	AVENTI Aixa fu Ippolito	Argenta	6.03.00	3149	18-12-52	13 s.o.1	17- 1-53	2240/144	19-12-56	28	260	665.000	90.000	Banca Naz. Agricoltura Sede di Bologna	Bologna
8	TORCHIO Cesare fu Oreste	Porto Tolle	427.66.60	3218	18 12-52	13 s.o.2	17- 1-53	2241/145	19-12-56	28	261	49.670.000	6.830.000	Id. Id.	»

Roma, addì 11 gennaio 1957

Visto, p. *il Ministro*: COBIANCHI

(407)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per la quota dei terreni del « terzo residuo » trasferiti ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n. 156, è determinata in L 18.257.595,65 (lire diciottomilioniduecentocinquantasettemilacinquecentonovantacinque e cent. 65) l'indennità di espropriazione dovuta per i terreni siti in agro del comune di Brindisi (Brindisi), di complessivi ettari 59.51.43, costituenti la quota del « terzo residuo », concesso al nome della Ditta DE MARCO Nicola e Pietro fu Vincenzo e MURRI Vittoria fu Simone, vedova DE MARCO, in virtù dei decreti Presidenziali 18 dicembre 1952, n. 3386 e n. 3387 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 19 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 1), da trasferirsi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(641)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale 15 ottobre 1956, n. 2266/170, registrato alla Corte dei conti in data 1° dicembre 1956 (registro n. 26 Agricoltura, foglio n. 400) è stato determinato in L. 2.081.663 (lire duemilioniottantunomilaseicentosessantatre) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 1955 (registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 117), per i terreni espropriati in agro del comune di Melfi (Potenza) in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1704 (*Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 1° dicembre 1952, supplemento ordinario) al nome della Ditta AQUILECCHIA Ferdinando fu Giovanni e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 2.080.000 (lire duemilioniottantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70. richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari e saranno svincolati dal tribunale competente, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(639)

Con decreto Ministeriale 1° dicembre 1956, n. 2274/178, registrato alla Corte dei conti in data 19 dicembre 1956 (registro n. 28 Agricoltura, foglio n. 209), è stata determinata in via definitiva in L. 7.573.420 (lire settemilionicinquecentosettantatremilaquattrocentoventi) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Pisticci (Matera) della superficie di ettari 75.13.31, espropriati nei confronti della Ditta GALLOTTA Berardino fu Angelo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, in forza del decreto Presidenziale 2 aprile 1952, n. 279, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 93 del 19 aprile 1952 (supplemento ordinario n. 1).

Con lo stesso decreto Ministeriale sono stati, inoltre, determinati in L. 1.467.335 (lire unmilionequattrocentosessantasettemilatrecentotrentacinque) gli interessi relativi al predetto indennizzo.

La predetta indennità ed interessi verranno corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 9.035.000 (lire novemilionitrentacinquemila) arrotondate ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari e saranno svincolati dal tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

L'avviso di cui al primo comma della legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 22 ottobre 1956, senza opposizioni nei termini.

(640)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza alla gestione di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di La Spezia.

Con decreto Ministeriale addì 15 gennaio 1957, il dott. Vladimiro Nucci, funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è nominato, ai sensi dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, membro del Comitato di sorveglianza alla gestione di liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di La Spezia, in sostituzione dell'ing. Carlo Migliaccio, dimissionario.

(456)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Lettopalena

Con decreto Ministeriale 25 gennaio 1957, n. 3863, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Lettopalena, approvato con decreto Ministeriale 24 settembre 1951, è stato prorogato sino al 24 settembre 1959.

(633)

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Palena

Con decreto Ministeriale 25 gennaio 1957, n. 4945, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Palena, approvato con decreto Ministeriale 20 marzo 1952, è prorogato fino al 20 marzo 1959.

(634)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 14

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 157 — Data 19 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Tardito Sebastiano fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 160 — Data 19 giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di

finanza di Campobasso — Intestazione: Tardito Sebastiano fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 9 — Rendita L. 27.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7340 — Data 15 giugno 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione Basurto Antonio fu Ettore — Titoli del Debito pubblico .Quietanze esattoriali — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 375 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione Guglielmi Michele fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 345 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione Guglielmi Michele fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 170 — Data 17 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Consalvo Fiorentina fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L 41.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 14 — Data: 10 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Lecce — Intestazione: Longo Giuseppe fu Donato — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 151 — Data: 27 dicembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Cosenza — Intestazione: Frasca Rocco fu Biagio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 19 — Capitale L. 95.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 25 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Pugliesi Manlio fu Francesco Saverio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Capitale L. 3800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 312 — Data: 3 maggio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Salvaterra Sinibaldo fu Celestino — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 1200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 gennaio 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(377)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 27

Corso dei cambi del 1° febbraio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,92	624,91	624,94	624,95	624,925	—	624,95	624,925	624,93	624,92
$ Can.	651,75	651,625	651 —	651,75	650,55	—	651,60	650,5125	651,75	651,75
Fr. Sv. lib.	145,77	145,78	145,77	145,78	145,73	—	145,77	145,78	145,78	145,78
Kr. D.	90,75	90,75	90,76	90,78	90,75	—	90,775	90,72	90,76	90,75
Kr. N.	87,97	87,99	88 —	88 —	88,05	—	87,99	88 —	87,98	88 —
Kr. Sv.	121,40	121,41	121,40	121,42	121,39	—	121,41	121,35	121,40	121,40
Fol.	165,02	165,01	165,03	165,03	165,06	—	165,03	165 —	165,03	165 —
Fr. B.	12,52	12,5225	12,525	12,5225	12,5225	—	12,52375	12,52	12,52	12,522
Fr. Fr.	178,49	178,49	178,49	178,48	178,47	—	178,48	178,48	178,49	178,47
Fr. Sv acc.	143,38	143,39	143,36	143,37	143,37	—	143,37	143,37	143,38	143,37
Lst	1759,75	1760,25	1759,75	1760,25	1759,75	—	1760,25	1759,375	1759,875	1760 —
Dm occ	149,86	149,86	149,85	149,84375	149,80	—	149,85	149,84	149,86	149,84
Scell. Aust.	24,165	24,165	24,17	24,16625	24,18	—	24,17	24,1625	24,17	24,165

Media dei titoli del 1° febbraio 1957

Rendita 3,50 % 1906	60,25
Id. 3,50 % 1902	57,40
Id. 5 % 1935	88,125
Redimibile 3,50 % 1934	80,05
Id 3,50 % (Ricostruzione)	71,45
Id 5 % (Ricostruzione)	87,50
Id 5 % (Riforma fondiaria	81,05
Id 5 % 1936	95,775
Id 5 % (Città di Trieste)	81,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,80

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96.825
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	95,725
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,55
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	94,425
Id % (» 1° gennaio 1963)	94,225
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	94,075
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	94,50

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° febbraio 1957

1 Dollaro USA	624,95
1 Dollaro canadese	651,675
1 Franco svizzero lib.	145,775
1 Corona danese	90,777
1 Corona norvegese	87,995
1 Corona svedese	121,415
1 Fiorino olandese	165,03
1 Franco belga	12,532
100 Franchi francesi	178,48
1 Franco svizzero acc.	143,37
1 Lira sterlina	1760,25
1 Marco germanico	149,849
1 Scell. aust.	24,171

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorsi per titoli e per esami per tecnici specializzati presso le istituzioni sanitarie

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per titoli e per esami

1) a quattro posti di tecnico specializzato di laboratorio;

2) a un posto di tecnico specializzato di radiologia e terapia fisica;

3) a due posti di tecnico specializzato preparatore di museo e di anatomia patologica,

nel ruolo « tecnici specializzati » delle istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Titolo di studio e limiti di età

Ai concorsi possono partecipare coloro che risultino in possesso del diploma di scuola media di primo grado o di titolo equipollente.

I concorrenti alla data di pubblicazione del presente bando devono avere compiuto il 21° anno di età e non oltrepassato l'età di 35 anni.

Il limite massimo di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglie al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi, per famiglie numerose, quelle costituite da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) si cumulano tra di loro purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Il personale, sia impiegatizio, sia salariato, già alle dipendenze dell'Istituto, può partecipare ai concorsi purchè non abbia superato il 45° anno di età alla data del 16 marzo 1956.

Art. 3.

Presentazione delle domande e della fotografia Termini e modalità

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta bollata da L. 200, dovranno essere presentate o fatte pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero) in Roma, via Giulio Romano n. 46, entro e non oltre le ore 18,30 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati le cui domande perverranno – per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato A al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare, oltre al concorso al quale intendono partecipare:

a) le complete generalità;

b) la data e il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedono l'ammissione ai concorsi perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2, dovranno indicare in base a quali titoli abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, specificando presso quale scuola ed in quale data sia stato conseguito;

g) il titolo di specializzazione (diplomi di scuole o di corsi di specializzazione; attestazioni di enti ospedalieri, istituti scientifici, cliniche e laboratori, ecc.);

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i titoli di studio, di carriera, ecc., che ritengono di far valere ai fini del concorso, allegando per ciascun titolo la relativa documentazione.

Non sarà tenuto conto dei titoli che non perverranno allegati alle domande o entro il termine stabilito per la presentazione delle domande;

l) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative ai concorsi e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

Per coloro che prestano servizio militare di leva è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Alla domanda il candidato, che non sia già dipendente dell'I.N.P.S., dovrà allegare una sua fotografia recente, applicata su carta bollata da L. 100; tanto la fotografia quanto la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio. Non è ammessa la presentazione di altro documento in sostituzione di quello richiesto.

L'Istituto si riserva di accertare anche prima dell'espletamento delle prove scritte il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dai concorsi coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

L'interessato che intenda partecipare a più concorsi dovrà inoltrare una domanda per ogni concorso, limitandosi peraltro a presentare una sola volta la documentazione richiesta, alla quale dovrà fare riferimento nelle singole domande.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

Per ogni concorso la Commissione esaminatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto.

Art. 5.

Prove di esame

I candidati ammessi ai concorsi riceveranno, in tempo utile, per mezzo di lettera raccomandata, comunicazione del luogo, giorno e ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Le prove di esame consisteranno:

1) per il concorso ai posti di tecnico specializzato di laboratorio:

a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, sui seguenti argomenti:

prelevamento, accettazione, conservazione e preparazione dei materiali patologici, mezzi di sterilizzazione, di disinfezione e di distruzione dei materiali infetti;

preparazione di terreni di coltura e colorazioni più comuni di batteriologia e istologia;
tenuta e osservazioni degli animali da esperimento;
inclusione di pezzi patologici, preparati a colorazione;
b) una prova orale sui seguenti argomenti:
uso del microscopio e del microtomo;
funzionamento dei termostati e delle autoclavi;
preparazione di soluzioni coloranti e comuni;
preparazione di soluzioni titolate;
prelevamento del sangue e di organi dagli animali da laboratorio;
materiali e loro uso per le prove sierologiche;
manutenzione degli apparecchi di laboratorio;
preparati e ricerche più comuni che si compiono nei laboratori di chimica biologica e di fisio-patologia,
principali proprietà chimiche e fisiche delle più comuni sostanze;
uso delle bilance di precisione;
determinazioni colorimetriche e dosaggi di alcuni costituenti dei principali liquidi organici;
c) una prova pratica sugli stessi argomenti indicati per la prova orale;
2) per il concorso al posto di tecnico specializzato di radiologia e terapia fisica:
a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, su argomenti di fisica elementare, attinenti alla radiologia e ai sistemi radiologici, e ai più comuni apparecchi di terapia fisica;
b) una prova orale su elementi di anatomia umana e dimostrante la completa conoscenza degli apparecchi radiologici, elettromedicali ed elettromeccanici;
c) una prova pratica di tecnica radiografica, radioterapia e fotografica;
3) per il concorso ai posti di tecnico specializzato preparatore di museo e di anatomia patologica:
a) svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte, sui seguenti argomenti:
tutti gli argomenti indicati per la prova scritta del concorso ai posti di tecnico specializzato di laboratorio;
assistenza alle autopsie, prelevamento, conservazione e imbalsamazione dei pezzi anatomici;
b) una prova orale sui seguenti argomenti:
uso del microscopio e del microtomo;
funzionamento dei termostati e delle autoclavi;
preparazione di soluzioni coloranti e comuni;
preparazione di soluzioni titolate;
prelevamento del sangue e di organi dagli animali di laboratorio;
materiali e loro uso per le prove sierologiche;
c) una prova pratica sugli stessi argomenti indicati per la prova orale.

Art. 6.
Votazioni minime

Le tre prove di esame previste per ciascun concorso si intenderanno superate dai candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La Commissione esaminatrice di ciascun concorso stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli.

La valutazione dei titoli da parte delle Commissioni esaminatrici dei singoli concorsi dovrà avvenire prima che siano effettuate le prove di esame.

In ciascun concorso il punteggio massimo per i titoli non potrà superare i trenta punti.

In ciascun concorso saranno considerati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio complessivo (titoli ed esami) non inferiore ai trentacinque punti su sessanta.

La somma della valutazione complessiva riportata nelle prove di esame e del punteggio complessivo attribuito per i titoli costituirà il punteggio totale.

Art. 7.
Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove di esame dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla apposita comunicazione che verrà loro inviata i documenti — prescritti dal successivo art. 8 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva i dipendenti dell'Istituto avranno la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 8.
Titoli preferenziali

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9 i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 dovranno produrre, ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa o la notificazione in carta bollata da L. 100, di cui alle circolari n. 5000 del 1° agosto 1948, e n. 860/O/Ord. 4 del 23 marzo 1952 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualità mediante apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

d) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra ed assimilati iscritti nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovranno presentare un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra comprovante la loro iscrizione nei ruoli stessi.

I mutilati e invalidi di guerra ed assimilati non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

f) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità, ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

g) gli orfani dei caduti in guerra ed assimilati dovranno presentare un certificato in carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza per gli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata in carta bollata da L. 100, dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

i) i figli degli invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato al nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi di guerra ed assimilati, il cui padre non sia iscritto nei ruoli di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata in carta bollata da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato in carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre una dichiarazione rilasciata, in carta bollata da L. 100, dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

m) i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare le attestazioni comprovanti il diritto a

fruire dei benefici previsti dall'art. 31 di detta legge, rilasciato dalle autorità rispettivamente competenti;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, in carta bollata da L. 100;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I risultati del concorso saranno sottoposti alla approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale o copia autenticata da notaio.

Qualora in luogo del diploma sia stato rilasciato a suo tempo l'apposito certificato sostitutivo a tutti gli effetti dovrà essere presentato tale certificato o copia notarile di esso;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente bando, non abbia oltrepassato il 35° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti nei commi 3 4 e 5 dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7;

c) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata da L. 100;

d) certificato di buona condotta morale e civile, in carta bollata da L. 100, da rilasciarsi dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

e) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

f) certificato generale del Casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

g) certificato da rilasciarsi, in carta bollata da L. 100, da un medico provinciale, a dall'ufficiale sanitario del Comune, ovvero da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio; la qualifica del medico dovrà risultare dal certificato.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I mutilati ed invalidi di guerra, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, iscritti nei ruoli degli invalidi aspiranti al collocamento previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dovranno presentare un attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra comprovante la loro iscrizione nei ruoli stessi.

I mutilati ed invalidi di guerra ed i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, che non siano iscritti nei ruoli di cui sopra, dovranno presentare un certificato dell'ufficiale sanitario, debitamente legalizzato, comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e contenente la esatta descrizione delle condizioni attuali, risultanti dall'esame obiettivo, e l'apprezzamento se tali condizioni lo rendano idoneo a proficuo lavoro e in quale professione;

h) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 200 sul primo foglio e per L. 200 su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in carta bollata da L. 100.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. Non è richiesta la legalizzazione per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma, dal segretario della Procura della Repubblica di Roma nonchè per le copie autenticate da notaio esercente nei distretti notarili di Roma e Velletri.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati risultati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale dell'Istituto », non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Art. 10.

Assunzione in servizio

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

L'assunzione in servizio di prova avverrà dopo che, con visita medica, a giudizio insindacabile del sanitario di fiducia dell'Istituto, i vincitori stessi saranno stati riconosciuti di sana e robusta costituzione fisica, salvo quanto è stabilito dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1952, n. 1176, per i mutilati e per gli invalidi di guerra ed equiparati; per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Il rapporto di impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che verrà stipulato dopo che sarà stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatali sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante ai tecnici specializzati, e cioè lo stipendio annuo di L. 199.200, l'assegno sostitutivo delle competenze accessorie, l'assegno personale pensionabile 1951, l'assegno integrativo dell'indennità di carovita, l'assegno perequativo, l'assegno integrativo e la 13ª mensilità, nonchè l'indennità di carovita (e relative quote complementari) nella stessa misura e con le stesse norme stabilite per il personale civile dello Stato. Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali il premio di presenza, il compenso speciale mensile per prestazioni oltre l'orario normale e l'indennità di

rimborso spese per profilassi antitubercolare (per es. un tecnico di laboratorio coniugato con due figli residente in un Comune con oltre 800 mila abitanti percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 75.797 di cui L. 30.247 per stipendio, assegno pensionabile 1951, assegno sostitutivo delle competenze accessorie, assegno perequativo ed assegno integrativo dell'indennità di carovita, L. 25.190 per indennità di carovita e quote complementari, L. 4980 per premio di presenza — in misura intera a meno che il periodo di assenza non si riferisca all'intero mese — L. 5380 per compenso speciale mensile per prestazioni oltre l'orario normale, L. 5000 per assegno integrativo, L. 5000 per indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare — subordinatamente alle presenze nel mese — oltre alla 13ª mensilità).

Il vice presidente: SALVI

(carta bollata da L. 200) ALLEGATO A

Alla Direzione generale
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
Servizio gestione case di cura e di ricovero
Via Giulio Romano ROMA

Il sottoscritto di
(cognome e nome)
e di nato a
il domanda di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli e per esami, a

A tal fine il sottoscritto:

I) dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere inscritto nelle liste elettorali del Comune di (1) ;

c) di non aver riportato condanne penali (2);

d) di essere in possesso del diploma di conseguito il presso

e) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione:

II) chiede:

che ai fini del concorso sia tenuto conto dei seguenti titoli di specializzazione per i quali allega i relativi documenti: (3)

In caso di nomina il sottoscritto è disposto a raggiungere qualsiasi residenza.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo
Luogo e data
Firma

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (4)

---

(1) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(2) Coloro che abbiano riportato eventuali condanne penali dovranno menzionarle.

(3) Elencare tutti i titoli che l'interessato ritiene di poter far valere ai fini del concorso allegando, per ciascuno di essi, la relativa documentazione.

(4) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale.

(203)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quarantuno posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto Ministeriale 28 giugno 1956.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 28 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1956, registro n. 18 Interno, foglio n. 335, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il conferimento di quarantuno posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova (carriera esecutiva);

Ritenuta la necessità di costituire la Commissione giudicatrice, ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di quarantuno posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova è costituita come segue:

Presidente:

Nicastro dott. Raimondo, vice prefetto, capo divisione del personale di pubblica sicurezza;

e, in caso di assenza o impedimento, Ughetto dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore, che lo sostituisce nelle funzioni.

Componenti:

Matarese dott. Pasquale, direttore di sezione;
Berardengo dott. Giovanni, direttore di sezione;
D'Ippolito dott. Carlo, direttore di sezione.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal dott. Di Giovanni Girolamo, consigliere di prima classe nell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.

Sono aggregati alla Commissione, quali esperti con voto consultivo, il dott. Budrio Mario, interprete, per la prova facoltativa di lingue straniere e il primo interprete Costa Antonino, per la prova facoltativa di stenografia.

Ai componenti della Commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1956

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1957
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 262. — OLIVA

(686)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 luglio 1956 registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1956 è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Giovanni Caglieris avverso l'esclusione dai concorsi a cattedre negli istituti medi di istruzione, indetti con decreto Ministeriale 27 aprile 1951.

(652)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.